

Invalidità civile 2026; aggiornamento importi e limiti di reddito

La pensione di invalidità civile è riconosciuta agli invalidi civili con un'età compresa tra i 18 anni e i 67 anni nei cui confronti sia accertata una totale o parziale inabilità lavorativa. Si tratta di un sostegno a carattere assistenziale per il quale è necessario il rispetto di determinati requisiti reddituali.

Nel 2026 l'INPS ha aggiornato importi e limiti di reddito per le pensioni di invalidità civile:

- Invalidità civile al 100%: pensione mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 20.029,55 €.
- Invalidità civile parziale 74%-99%: assegno mensile di 340,71€, limite di reddito annuo 5.852,21€.

I destinatari della pensione d'invalidità

La prestazione è erogabile in favore dei cittadini italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti.

Il beneficio può essere richiesto da soggetti che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni. **La prestazione è concessa per 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità, non è reversibile ai superstiti ed è pari, per il 2026, a 340,71€ al mese.**

Limiti di reddito

Per avere diritto alla pensione di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali. Per l'anno 2026 il limite di reddito annuo da rispettare è pari a 20.029,55€

Nella determinazione del reddito rilevante sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al netto degli oneri deducibili e al lordo delle ritenute fiscali. Non entra quindi nella valutazione del reddito l'importo stesso della prestazione di invalidità, le rendite Inail, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento nonché i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'Irpef. Al riguardo occorre ricordare che anche la casa di abitazione è stata recentemente dispensata dalla valutazione del reddito. La corresponsione dell'assegno avviene sempre in misura piena se è soddisfatto il predetto requisito reddituale.

La trasformazione

La prestazione, come indicato, spetta attualmente sino al compimento di un'età pari a 67 anni. Al compimento della suddetta età la pensione si trasforma automaticamente in assegno sociale.

RIFORMA DISABILITÀ: LA SPERIMENTAZIONE SI ESTENDE AD ALTRE 40 PROVINCE ITALIANE.

A partire dal 1° marzo 2026 la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un'ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l'uniformità delle procedure sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi criteri e modalità di accertamento della disabilità (con previsione di una "valutazione di base" unitaria affidata all'INPS) che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.

FONTE PATRONATO ACLI

Bonus Bollette, ampliamento e potenziamento

Bonus Elettrico 2026 non solo rafforzato, ma anche ampliato a una nuova potenziale fascia di famiglie beneficiarie. Con la pubblicazione del Decreto Bollette (n. 21/2026) sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 17 aprile 2026, la nuova versione del bonus sulle forniture domestiche di energia elettrica diventa legge. Si tratta dunque di un "restyling" che agisce su due piani diversi: da una parte, come accennavamo, c'è il potenziamento del [bonus tradizionale esistente](#), con una platea di utenti già ben delineata che però riceveranno un contributo un po' più sostanzioso; dall'altra, invece, si aggiunge il tassello di un nuovo "extra-bonus" sempre basato sulla selettività [ISEE](#), ma destinato (per lo meno in teoria, a seconda del volere delle aziende fornitrici) a una platea di famiglie diversa (per il calcolo ISEE è possibile [contattare CAF ACLI Service Roma](#)).

Vediamo allora in che modo. Partiamo dal bonus elettrico tradizionale. Con le regole ante-decreto, il Bonus Elettrico prevedeva un sostegno sul consumo in bolletta pari a 200 euro per tutti i clienti domestici appartenenti ad un nucleo familiare con

questi requisiti ISEE:

- indicatore non superiore a 9.796 euro;
- indicatore non superiore a 20.000 euro quando ci sono almeno 4 figli a carico.

Ora, a questi 200 euro, in presenza degli stessi paletti ISEE, il decreto pubblicato venerdì 17 aprile in GU aggiunge altri 115 euro a nucleo, per un beneficio che raggiunge così quota 315 euro.

A questo punto, dopo il potenziamento del bonus “tradizionale”, entra in gioco la nuova componente dell’extra-bonus, che in presenza di certi requisiti specifici crea una seconda platea di beneficiari “esterna” a quella cui spettano i 315 euro ordinari. Come spiegavamo, anche in questo secondo caso il beneficio spetta a seconda dell’ISEE, e per l’esattezza se l’indicatore economico non supera quota 25.000 euro. Oltre a questo paletto, però, ve ne sono altri due legati al consumo elettrico, ovvero consumi che devono essere inferiori a:

- 0,5 MWh nei primi due mesi del 2026;
- 3 MWh nell’anno precedente.

In presenza, perciò, di questi requisiti spetterebbe per gli anni 2026-27 un importo fisso di 60 euro. Non a caso abbiamo usato il condizionale, visto che le modalità di erogazione di questo secondo bonus non lo rendono automatico come quello ordinario di 315 euro. In quel caso, infatti, basta che vi sia un ISEE valido entro i valori che abbiamo indicato (cioè 9.796 euro o 20.000 euro) e il bonus viene accreditato automaticamente dal fornitore senza che l’utente ne faccia domanda; nel caso invece dei 60 euro introdotti col decreto 21/2026, parliamo di uno sconto facoltativo che sarà il fornitore a concedere (secondo regole di trasparenza stabilite da Arera) in presenza dei requisiti economici e di consumo prestabiliti dal testo di legge, senza quindi che vi sia nessuna automaticità od obbligo di erogazione pur con quei requisiti in regola.

FONTE CAF ACLI

Riforma disabilità; nuove regole per invalidità civile

A partire dal **1° marzo 2026** la sperimentazione della nuova normativa sulla disabilità sarà ampliata ad altre quaranta province italiane, segnando un’ulteriore fase di attuazione della riforma e un passo avanti verso l’uniformità delle procedure

sul territorio nazionale.

La riforma introduce nuovi **criteri e modalità di accertamento della disabilità** (con previsione di una “valutazione di base” unitaria affidata all’INPS) **che comportano immediati cambiamenti per le persone e le famiglie che devono presentare una nuova domanda di riconoscimento dell’invalidità civile o dell’indennità di accompagnamento ovvero ancora dello stato di handicap ai sensi della L.104/92.**

Precisiamo da subito che **le domande presentate entro il 28 febbraio 2026 seguiranno la normativa precedente fino alla loro conclusione.**

Nuovo procedura

Una delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 maggio 2024 n.62 riguarda la modalità per l’avvio del procedimento valutativo. La tradizionale domanda amministrativa non sarà più necessaria e sarà sostituita dall’invio del certificato medico introduttivo. **La nuova procedura prevede infatti che l’accertamento della disabilità inizi con la trasmissione in via telematica all’INPS del “nuovo certificato medico introduttivo” da parte di un medico certificatore.** L’invio del “nuovo certificato medico introduttivo” determinerà la decorrenza della prestazione assistenziale eventualmente spettante a partire dal primo giorno del mese successivo all’invio del certificato stesso.

I cittadini residenti e domiciliati o anche solamente domiciliati nelle nuove 40 aree territoriali sperimentali potranno usare i certificati medici redatti fino al 28 febbraio 2026 solo se la domanda amministrativa viene presentata all’INPS entro tale data.

Il certificato medico

A partire dal 1° marzo 2026, i certificati medici redatti secondo le precedenti modalità ma non ancora inviati insieme alla domanda non saranno più considerati validi. L’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire esclusivamente tramite il nuovo certificato medico introduttivo.

Per la tutela dei diritti, è indispensabile consegnare tempestivamente una copia del certificato medico introduttivo e della relativa ricevuta di presentazione al Patronato. In questo modo, il cittadino sarà adeguatamente assistito dal Patronato ACLI durante l’intero procedimento e sarà possibile, da subito, comunicare all’INPS tutti i dati socioeconomici necessari per ottenere rapidamente la prestazione assistenziale eventualmente spettante.

Al medico per trasmettere il certificato, al Patronato ACLI per la tutela dei diritti.

Per maggiori informazioni, nonché per inoltrare la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o dell'indennità di accompagnamento entro il 28 febbraio 2026, per non dover rifare il certificato medico, invitiamo a passare tempestivamente nei nostri uffici: **Trova la sede più vicina.**

Dove opera la Riforma della Disabilità

A partire dal 1° marzo 2026, la Riforma della Disabilità sarà operativa in 40 nuove province:

Chieti, Potenza, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia e Verona.

FONTE PATRONATO ACLI

PER LA DOMANDA DI INVALIDITÀ CIVILE IL TUO "UNICO APPUNTAMENTO" AL PATRONATO ACLI 

Nel tuo appuntamento:

- Compilazione e trasmissione del certificato medico introduttivo
- Invio telematico all'INPS dei dati socio-economici
- Consulenze sui diritti in materia di disabilità



Prenota online dal sito www.patronato.acli.it oppure vieni direttamente nei nostri uffici

#consulentiperpassione 

Si può ottenere il Bonus mobili per divano e lavatrice senza aver ancora iniziato la ristrutturazione?

Dipende dalle date di inizio dei lavori e dell'acquisto dei mobili. Si può certamente usufruire della **detrazione al 50%** per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, ma per farlo è necessario che la data di inizio dei lavori sia anteriore a quella in cui sono state sostenute le spese per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Per avere quindi **l'agevolazione è indispensabile anzitutto realizzare un intervento di recupero edilizio sull'abitazione** e che questo intervento sia cominciato prima dell'acquisto degli arredi e degli elettrodomestici. Infine, come regola generale, vale il principio secondo cui l'intervento deve comunque essere iniziato a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili; per esempio, per gli acquisti effettuati nel 2026, il beneficio spetta a condizione che gli interventi edilizi siano iniziati non prima del 1° gennaio 2025 (per assistenza sul 730/2026 ci si può rivolgere a CAF ACLI Service Roma).

FONTE ACLI.IT

Bonus Nido, al via le domande

Dal 31 marzo è scattato il semaforo verde per le domande di Bonus Nido, cioè la prestazione economica parametrata all'ISEE che viene riconosciuta ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni come rimborso delle spese sostenute in strutture dell'infanzia (pubbliche e private) o per servizi di supporto domiciliare in caso di gravi patologie croniche (la domanda può essere trasmessa tramite il portale INPS o gli enti di Patronato). Il genitore deve per altro essere in possesso sia della cittadinanza italiana (o di uno Stato UE o di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo nel caso sia cittadino di uno Stato extracomunitario), sia della residenza in Italia.

Da quest'anno, inoltre, come spiega l'INPS nella Circolare n. 29 del 27 marzo (e come [già anticipavamo a settembre](#)), le domande avranno valore "non più su base annuale, bensì per l'intero ciclo di fruizione del beneficio", cioè a dire che conserveranno "la propria validità in modo continuativo fino al mese di agosto dell'anno in cui il minore compie il terzo anno di età, fermo restando il monitoraggio sulla permanenza dei requisiti normativi". Per gli anni successivi, quindi, il genitore non sarà più tenuto a inoltrare di volta in volta una nuova istanza, basterà invece "integrare" la domanda già esistente indicando le ulteriori mensilità per le quali si intenderà fruire del beneficio in quell'anno specifico.

L'altra importante novità che entra in vigore nel 2026, è l'ampliamento del raggio dei servizi rimborsabili col bonus, che però - va ricordato - qualora fosse riconosciuto annullerebbe automaticamente il diritto nel 730 alle detrazioni "concomitanti" sulle rette di frequenza dell'asilo nido. Più nel dettaglio, allora, il Bonus Nido abbraccia come spese rimborsabili quelle sostenute per il pagamento di:

- rette relative alla frequenza di nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare

- forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche

Restano invece escluse le spese sostenute per i servizi diversi da quelli prettamente educativi (ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola, post-scuola, frequenza di centri per bambini e famiglie che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore).

Quanto ai requisiti economici, il discorso si ricollega chiaramente all'ISEE (per il cui calcolo ci si può rivolgere a CAF ACLI Roma). L'ISEE è infatti l'architrave su cui regge il rapporto tra il livello reddituale del nucleo richiedente e l'effettivo bonus spettante, fermo restando che il bonus spetterebbe ugualmente anche in assenza di un ISEE valido, ma in quel caso sarebbe erogato nella sua entità minima, mancando ovviamente il parametro del reddito familiare.

Tra l'altro il regolamento distingue tra i bambini nati prima o a partire dall'1 gennaio 2024. Quindi, se il bambino è nato prima dell'1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:

- 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro), nell'ipotesi di un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro;
- 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con un ISEE minorenni da 25.001 a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

Per i bimbi nati invece dall'1 gennaio 2024, si avrà diritto a un bonus pari a:

- 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro), nell'ipotesi di un ISEE minorenni fino a 40.000 euro;
- 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) in assenza di ISEE o con un ISEE minorenni difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro.

L'aspetto però che va sottolineato, è che ai fini della domanda di Bonus Nido, dall'ISEE familiare viene "detratto" l'eventuale importo di Assegno Unico di cui gode il nucleo, parametrato alla scala di equivalenza abbinata a quel nucleo medesimo. È in effetti un discorso abbastanza tecnico, ma in soldoni si tratta di un vantaggio per quelle famiglie che, usufruendo già dell'Assegno Unico, vedrebbero il loro ISEE "alleggerirsi" di una quota dell'assegno percepito, aumentando così la probabilità di rientrare in una fascia economica che dà diritto a un Bonus Nido più alto.

Ad esempio, come spiega la Circolare 29 dell'INPS, "nel caso di un nucleo con un

parametro della scala di equivalenza pari a 3,10 e un importo annuo di Assegno Unico pari a 3.100 euro, l'importo da escludere dal valore dell'ISEE ai fini del Bonus Nido sarebbe di 1.000 euro (cioè $3.100 : 3,10$). In questo caso, quindi, se l'ISEE del nucleo fosse pari a 41.000 euro, il valore realmente considerato per determinare l'importo spettante del Bonus Nido sarebbe pari a 40.000 euro ($41.000 - 1.000$), cosa che appunto farebbe una gran differenza, perché con un ISEE superiore a 40.000 euro si avrebbe diritto all'importo minimo di 1.500 euro, mentre fino a 40.000 si ha diritto a 2.500 euro.

FONTE CAF ACLI

Tetto detrazioni 2025: limite, calcolo e chi riguarda

Il tetto agli oneri detraibili introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che comincia a fare effetto proprio dal [730 di quest'anno](#), coinvolge solo i titolari di redditi superiori a 75.000 euro. Qualunque notizia, perciò, sia stata letta su un possibile, drastico, abbassamento degli oneri detraibili, bisogna comunque rapportarla a questo aspetto basilare, ovvero l'applicabilità del tetto alle detrazioni solo se nel 2025 il proprio reddito annuo ha superato la soglia dei 75.000 euro.

Detto questo, cerchiamo di capire un po' di più nel dettaglio di cosa si tratta. La norma è contenuta nel nuovo articolo 16-ter del TUIR, introdotto appunto dalla manovra economica dello scorso anno. Il primo comma dice appunto che "per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese per i quali si prevede una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all'ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato ai sensi del comma 2 per il coefficiente indicato nel comma 3".

Andiamo quindi con ordine. Il legislatore parla anzitutto di oneri e spese detraibili "considerati complessivamente", cioè sommando in un unico blocco cumulativo tutti gli oneri per i quali spetta una detrazione dall'imposta lorda (sia quelli sostenuti per sé che per i figli a carico), blocco però dal quale verranno esclusi - quindi detratti a parte e non cumulati nel tetto - le spese mediche e gli investimenti in start-up e PMI innovative. Tali oneri, così sommati, verranno quindi "ammessi in detrazione" fino a un determinato ammontare, cioè per dirla in soldoni: se hai speso 1.000, ti spetta comunque la detrazione fino a una spesa massima di 800 (questo in buona sostanza è il principio).

Altro aspetto da rimarcare, che giustamente l'AdE metteva in rilievo nella Circolare

n. 6 del 29 maggio 2025, è che nel caso delle spese detraibili spalmate su più annualità (vedi ristrutturazioni, bonus mobili, sismabonus, ecc.), “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le singole rate di spesa riferite a ciascun anno”, quindi in pratica, ai fini di questa sorta di “calmiere” sulle detrazioni, nel 730/2026 concorreranno fra gli altri a formare il cumulo degli oneri solo le eventuali rate dei bonus casa riferite all’anno 2025 e non tutta la spesa sostenuta per i lavori effettuati. Quindi esemplificando: se nel 2025 ho fatto una ristrutturazione per la quale ho speso complessivamente 30.000 euro, spalmati però in rate da 3.000 euro lungo un arco di 10 anni, nel cumulo degli oneri detraibili riferito all’anno 2025 non mi verranno conteggiati tutti i 30.000 euro, ma solo la prima singola rata da 3.000 euro, e poi via via, ogni volta che andrò a presentare il 730 negli anni a venire, mi verranno conteggiate le altre singole rate da 3.000 euro per ogni anno specifico.

Fatte queste delimitazioni, entrano ora in ballo i commi 2 e 3 del citato articolo 16-ter che fissano nel pratico i parametri di calcolo coi quali viene determinato il tetto agli oneri. Vengono stabiliti anzitutto due importi base di riferimento, ossia:

- 14.000 euro se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito è superiore a 100.000 euro

Ora, a seconda del reddito del contribuente, o l’uno o l’altro di questi due importi viene moltiplicato con un certo coefficiente, variabile a seconda della presenza o meno di figli a carico:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.

Quindi, ad esempio, per un contribuente con un reddito annuo di 80.000 euro e senza figli a carico, sarebbe ammesso in detrazione un cumulo di oneri non superiore a 7.000 euro (cioè l’importo base di 14.000 euro, da utilizzare nel caso dei redditi fra 75.000 e 100.000, moltiplicato per il coefficiente di 0,50 associato ai nuclei senza figli). Se dunque questo contribuente avesse sostenuto nel 2025 oneri detraibili per 10.000 euro, potrebbe comunque applicare le rispettive detrazioni fino a un ammontare massimo di spesa pari a 7.000 euro “perdendo” la quota residua di 3.000.

FONTE CAF ACLI

Ricostituzione della pensione

Dopo la liquidazione della pensione può accadere che l'importo riconosciuto **non rispecchi pienamente tutta la contribuzione maturata** nel corso della vita lavorativa. In questi casi, la normativa prevede uno strumento importante di tutela: **la ricostituzione della pensione**.

La ricostituzione consente di **ricalcolare l'importo della pensione**, entro i termini stabiliti dalla legge, **valorizzando contributi** - obbligatori, figurativi o da riscatto - **versati o maturati prima della decorrenza della pensione**, ma **non valutati correttamente** al momento della prima liquidazione.

Cosa comporta la ricostituzione della pensione

Con la ricostituzione contributiva si procede a una **verifica completa della posizione previdenziale** e al **ricalcolo della pensione**, come se si trattasse di una nuova liquidazione.

Se l'esito è positivo, le variazioni dell'importo **operano dalla decorrenza originaria della pensione**; questo significa che, oltre all'aumento dell'assegno mensile, **possono essere riconosciuti anche arretrati**.

La ricostituzione può avere effetti complessi

È importante sapere che la ricostituzione **non è sempre neutra**.

In alcuni casi, infatti, durante l'istruttoria possono essere rideterminati periodi di contribuzione che erano stati valutati nella prima liquidazione. Questo può comportare:

- una **modifica della decorrenza originaria della pensione**;
- oppure, nei casi più critici, **la riduzione dell'importo della prestazione**.

Proprio per questo motivo, la domanda di ricostituzione **va sempre valutata con attenzione**, evitando iniziative fardate.

Quando presentare la domanda di ricostituzione

La domanda di ricostituzione **può essere presentata in qualsiasi momento**, ma è fondamentale agire tempestivamente per **evitare che gli arretrati cadano in prescrizione**.

Una verifica che tutela i tuoi diritti

Ogni situazione previdenziale è diversa. La ricostituzione della pensione può rappresentare **un'opportunità importante**, ma anche un passaggio delicato, che richiede **competenza e attenzione**.

Per questo il **Patronato ACLI** è al tuo fianco per offrirti una **consulenza previdenziale chiara e personalizzata**, aiutandoti a:

- verificare se hai diritto alla ricostituzione della tua pensione;
- ricostruire correttamente la tua posizione contributiva;
- valutare benefici e possibili effetti della domanda;
- presentare la pratica in modo corretto e completo;
- tutelare pienamente i tuoi diritti previdenziali.

Contatta la sede del Patronato ACLI Roma più vicina per una consulenza dedicata: insieme possiamo verificare se la ricostituzione della pensione è una scelta utile e conveniente per te.

FONTE: PATRONATO ACLI

Contributi, scadenza 10 aprile colf e badanti

Scadenza in avvicinamento per le famiglie che hanno alle dipendenze colf, badanti o baby sitter, visto che il termine del 10 aprile per versare i contributi previdenziali relativi al primo trimestre 2026 (gennaio-marzo) si sta avvicinando.

È consuetudine infatti, al di là dei piccoli spostamenti che possono intervenire sul calendario quando un termine coincide con un giorno festivo o prefestivo, che la contribuzione dei lavoratori domestici venga scadenzata in quattro momenti:

- dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

I versamenti possono infine essere effettuati tramite questi canali:

- dalla sezione [Pagamento dei lavoratori domestici](#) del sito Inps
- presso banche, uffici postali e altri istituti di pagamento (anche denominati PSP)

- Prestatori di Servizi di Pagamento), aderenti al circuito PagoPA;
- tramite il circuito online CBILL (alternativo a PagoPA) presso le banche che vi aderiscono.

Le sedi CAF ACLI Service Roma sono disponibili per assistere le famiglie per il calcolo degli importi dovuti e nella compilazione dei bollettini di versamento.

FONTE CAF ACLI

730, preservata la detrazione sulle spese per figli over 30

Sebbene dal 2025 i figli di età superiore ai 30 anni non sono più considerati a carico, salvo i casi di riscontrata disabilità ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3), il genitore mantiene comunque il diritto a detrarre nel 730 le spese sostenute per il figlio, laddove il suo livello reddituale sia inferiore alle soglie stabilite dalla legge.

Figli a carico: la novità nel Modello 730

La novità sui figli over 30 rimossi dalle detrazioni sui carichi fiscali è stata introdotta dal 1° gennaio 2025. Ha iniziato quindi a fare effetto sulle buste paga del gennaio di un anno fa, oppure, se il genitore non dovesse aver comunicato al datore di lavoro di togliere la detrazione dalla busta paga, a quel punto sarebbe necessaria la restituzione del beneficio non dovuto tramite il [Modello 730/2026](#) (per assistenza su elaborazione e trasmissione [CAF ACLI Service Roma è a disposizione online e presso le sue sedi](#)). Al tempo stesso però, com'è stato anche sottolineato dalla risposta 243 dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 15 settembre (che adesso torna utile rammentare visto l'inizio della campagna fiscale), i genitori vedono comunque preservato il loro diritto a detrarre in dichiarazione le spese eventualmente sostenute per i figli durante il 2025.

Il chiarimento dell'Agenzia nasceva in risposta a un datore di lavoro che chiedeva se a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025 sulle detrazioni per carichi di famiglia – che prevedono appunto una detrazione massima di 950 euro per ciascun figlio tra i 21 e i 30 anni senza disabilità accertate – il compimento dei 30 anni comporti la perdita automatica dello *status* di figlio a carico, oppure se tale condizione di “carico”, pur senza il diritto alla detrazione, permanga in ogni caso consentendo ai genitori di fruire comunque delle detrazioni sugli oneri e le spese sostenute per i figli.

Figli over 30: decade la detrazione sul carico fiscale

L’Agenzia ha quindi risposto positivamente circa la permanenza delle detrazioni su oneri e spese, pur nella contemporanea decadenza delle detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30. Il punto sostanziale da mettere a fuoco è la differenza tra la condizione di per sé di “carico fiscale” e il fatto che a tale condizione fosse associato fino al 31 dicembre 2024 il diritto alla specifica detrazione per figlio a carico, poi abolita dal 2025 al compimento dei 30 anni. Ora, spiega l’Agenzia, in base alle nuove norme quella che decade è appunto la detrazione, ma non la condizione di carico fiscale del figlio ultra-trentenne qualora il suo reddito annuo non oltrepassi la soglia di 2.840,51 euro.

Di conseguenza, se da una parte la normativa in vigore dal 1° gennaio 2025 elimina le detrazioni sui carichi fiscali dei figli over 30, dall’altra non elimina alla radice l’esistenza del “carico fiscale” come condizione oggettiva del figlio che ha un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro; ciò significa che non essendo eliminata la condizione oggettiva di carico fiscale, resta invariato il diritto dei genitori a detrarre o dedurre con la dichiarazione dei redditi gli eventuali oneri e spese sostenuti durante l’anno per i figli a carico.

FONTE CAF ACLI

Lavoro domestico; rinnovato CCNL

Dal 1° novembre 2025 nuove regole, stipendi più alti e maggiore riconoscimento sociale. Il settore del lavoro domestico cambia volto con il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico, firmato il 28 ottobre 2025 dopo oltre due anni di attesa. **Il nuovo CCNL, valido dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028, porta significativi aumenti salariali - fino a 100 euro mensili per il livello BS, distribuiti in quattro tranche - e rafforza il meccanismo di adeguamento al costo della vita, portando la rivalutazione dei minimi retributivi al 90% dell’indice ISTAT.**

Tra le novità più rilevanti ci sono la valorizzazione della certificazione UNI 11766:2019, con indennità maggiorata, più garanzie su maternità, disabilità familiare e formazione, e l’introduzione della nuova festività nazionale del 4 ottobre dedicata a San Francesco d’Assisi. Il contratto punta anche a contrastare il lavoro irregolare, promuovendo la cultura della regolarizzazione e ridefinendo la figura dell’assistente familiare come professionista qualificato, essenziale in una società

italiana che invecchia e ha sempre più bisogno di assistenza domiciliare.

Il nuovo CCNL rappresenta un passo importante nel riconoscimento sociale e nella valorizzazione del lavoro domestico e di cura, strategico per il benessere e la qualità della vita delle famiglie italiane.

Per una informazione qualificata e per una gestione completa del contratto di Lavoro Domestico, puoi rivolgerti agli operatori dello sportello Lavoro Domestico del Patronato ACLI Roma.

FONTE PATRONATO ACLI